



## UNIONE TRIVENETA

*dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati*

L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'Unione Fori Siciliani, l'Unione Regionale Fori Emilia Romagna, l'Unione Marche, l'Unione Fori del Molise, l'Unione Fori Campani

- osservato preliminarmente che le STP sono già esistenti e previste nel nostro ordinamento, e che il loro numero é limitato principalmente per le conseguenti problematiche fiscali (regime di competenza e non per cassa);
- ritenuto che la normativa introdotta con la Legge 12 novembre 2011 n. 183 non risolve questo problema ed anzi ne pone altri ancor più rilevanti con l'introduzione delle società di capitali;
- rilevato che la normativa così come genericamente e sommariamente formulata dalla Legge 183 del 2011 mina l'indipendenza del professionista ed ha ripercussioni sia sulle entrate fiscali dello Stato che sulla sopravvivenza delle Casse previdenziali dei professionisti oltre a prestarsi a facili meccanismi elusivi;
- ricordata la peculiarità della professione forense rispetto alle altre attività di prestazione di servizi, funzione particolare ribadita con la sentenza 18 ottobre 2011 (Graziani-Weiss contro Austria) dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
- ribadita la necessità di limitare ai soli soci professionisti la possibilità di partecipazione in queste società ed in particolare in quelle aventi come oggetto servizi legali, ovvero, quantomeno, di limitarla ad una quota minoritaria e non significativa per i soci non professionisti anche nel loro insieme;
- ribadita altresì la necessità di riservare ai soli soci professionisti la gestione ed il controllo della Società e il diritto di stabilire criteri di funzionamento e policy etiche
- che alla luce di queste considerazioni appare opportuno introdurre delle modifiche che risolvano le problematiche sopra segnalate

### **Rappresentano**

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura ed alle Associazioni forensi l'urgenza di chiedere una proroga del termine dell'entrata in vigore dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 di almeno sei mesi al fine di arrivare ad un testo condiviso con le libere professioni che risolva le criticità sopra evidenziate, nonché la necessità di modificare l'articolo 11 comma 12 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 assicurando anche ai professionisti il diritto ad un compenso liberamente determinato ma equo e proporzionato alle prestazioni, che sia altresì garanzia per la qualità del servizio reso per l'utente

### **Rilevato**

altresì il costante ed ingiustificato aumento dei costi come pure l'ingiustificata introduzione di sanzioni in caso di rigetto di istanza di inibitoria, che impediscono, o quantomeno limitano, i cittadini nel libero accesso alla Giustizia

### **Chiedono**

con riferimento alla Mediazione, in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte Europea sulla sua obbligatorietà, che la stessa sia temperata

**a)** da minori costi per i cittadini e quindi la possibilità per gli Organismi Forensi di essere liberi di determinare le tariffe anche in deroga ai limiti fissati dal D.M. nonché di prevedere che, salvo il rimborso per le spese dell'Organismo, il compenso sia dovuto solo se la Mediazione abbia effettivo svolgimento, con costi contenuti in caso di esito negativo;

**b)** che si introduca come strumento alternativo alla Mediazione quello della Convenzione partecipativa di cui al Disegno di Legge n. 2772 del Senato;

c) che si differisca ulteriormente l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria in materia di condominio e risarcimento danni da circolazione stradale;

**Dichiarano**

la propria disponibilità, se i punti sopra esposti saranno accettati, a favorire tutte le forme che potranno permettere sia di prevenire le controversie sia di ridurre l'arretrato, rimettendo agli Ordini ogni determinazione in merito alle modalità concrete di attuazione

**Dichiarano**

la propria disponibilità ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie alle seguenti condizioni:

a) revisione degli organici che oggi non sono più attuali rispetto alla domanda di giustizia

b) individuazione di criteri rigidi, chiari, concreti ed omogenei che tengano conto della peculiarità dei territori e degli affari trattati

**Dichiarano**

fermi i principi fondamentali già espressi nel disegno di legge di riforma della Professione Forense, di essere disponibili a concordare con il Governo una modifica della legge professionale suddetta sulla base delle regole dettate dalla legge n.148/2011

**Chiedono**

fermamente che il confronto costruttivo si svolga nella sede naturale del Parlamento

**Riservano**

di valutare, di concerto con gli Ordini che rappresentano, ogni opportuna azione finalizzata alla tutela della dignità, indipendenza ed autonomia dell'Avvocatura.